

ATTO DD 150/A1707D/2026**DEL 20/02/2026****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****A1700A - AGRICOLTURA E CIBO****A1707D - Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile**

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Misura M2C1 – Investimento 2.3 “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare” Sottomisura “Ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l’introduzione di tecniche di agricoltura di precisione” – Bando 2024-2025 – Specifiche in tema di cumulabilità con altri Aiuti di stato.

Premesso che:

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, è stato notificato all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

- la Legge 29 dicembre 2021, n. 233, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, reca disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

- il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 (Tabella A), relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target, assegna, tra l’altro, al Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste euro 400.000.000,00 per l’innovazione e la meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare, nella Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” - Componente 1 “Economia circolare e agricoltura sostenibile” - Investimento 2.3 “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare”;

- il Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 53263 del 02/02/2023 ha disposto, tra l’altro, il riparto tra le Regioni e Province autonome di 400 milioni di euro del PNRR – Missione 2 - Componente 1 - Investimento 2.3 “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare” - Fondo Meccanizzazione – Sottomisura “Ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l’introduzione di tecniche di agricoltura di precisione”, di cui 26.526.600,23 euro per il Piemonte;

- il Decreto prot. n. 53263 del 02/02/2023 di cui sopra, prevede, per l’attuazione dell’aiuto, il coinvolgimento del Ministero, delle Regioni e Province autonome e degli Organismi Pagatori nazionale e regionali; l’intervento rappresenta misura analoga a quelle finanziate ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento UE

1305/2013 e le modalità di attuazione prevedono la ripartizione alle Regioni e Province autonome delle risorse disponibili, da erogare per il tramite degli Organismi Pagatori competenti per il FEASR, e demandano alle Regioni stesse la gestione del procedimento amministrativo;

- il Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) prot. n. 413219 del 08/08/2023 definisce le modalità di emanazione dei bandi regionali per l'attuazione degli interventi finalizzati all'erogazione di euro 400 milioni, destinati alla Sottomisura "Ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione" del PNRR – Missione 2 - Componente 1 - Investimento 2.3 "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare". Il Decreto prevede che le Regioni e Province autonome siano il soggetto attuatore a cui è affidata la gestione delle risorse finanziarie di cui al citato decreto e definiscano il bando attuativo PNRR, provvedano alla raccolta ed istruttoria delle domande di sostegno e di pagamento, inseriscano i dati dei progetti finanziati sul sistema nazionale di monitoraggio del PNRR, denominato ReGIS, effettuino dei controlli amministrativi, in loco ed ex post, autorizzino al pagamento e gestiscano le procedure di recupero di somme indebitamente percepite;

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato modificato con Decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 con la decisione di esecuzione 2023/0442;

- il Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 reca ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

- il Decreto Ministeriale n. prot. 144081 del 26.03.2024, recante modifiche al D.M. n. 413219 dell'8 agosto 2023 con il quale sono state definite le modalità di emanazione dei bandi regionali relativi a 400.000.000,00 di euro, destinati alla sottomisura "ammodernamento delle macchine agricole" – PNRR - Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare, prevede la ridefinizione del cronoprogramma di cui alla Sezione III dell'Allegato I del sopracitato DM n. 413219, posticipando la data ultima per la presentazione delle domande di sostegno al 31.05.2024 e la data ultima per la pubblicazione della graduatoria di ammissione a finanziamento al 31.08.2024 e prevede inoltre la modifica di alcune sezioni del precedente DM n. 413219 dell'8 agosto 2023;

- il Decreto Ministeriale n. prot. 0364441 del 09.08.2024, recante l'accertamento dell'importo massimo di risorse finanziarie necessarie al finanziamento degli investimenti destinati alla sottomisura "ammodernamento delle macchine agricole" M2C1, Investimento 2.3, ripartite per Regioni e Province autonome e assegnazione delle relative risorse prevede, inoltre, la modifica dei termini per la pubblicazione della graduatoria dei beneficiari ammessi, posticipandola al 30.09.2024, e per la trasmissione della stessa al MASAF, posticipandola al 07.10.2024;

- il Decreto Ministeriale n. prot. 0585253 del 06.11.2024, recante la semplificazione del circuito finanziario concernente sia la sottomisura "ammodernamento dei frantoi oleari" che la sottomisura "ammodernamento dei macchinari agricoli" - PNRR - Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare;

- il Decreto Ministeriale n. prot. 690640 del 22/12/2025, recante la rimodulazione delle risorse finanziarie relative a euro 500 milioni destinati al PNRR, M2C1 - I2.3 – "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare", e la modifica del cronoprogramma delle attività finalizzate al conseguimento del target M2C1-8 dispone la rideterminazione delle risorse finanziarie per un importo di euro 305.660.251,57 a livello nazionale.

Considerato che:

- con la D.G.R. n. 42-7948 del 18.12.2023 la Regione Piemonte ha, tra l'altro:

- approvato gli indirizzi operativi per l'attivazione del bando 2024-2025, nell'ambito del Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 1 “Economia circolare e agricoltura sostenibile”, Investimento 2.3 “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare”, Sottomisura “Ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l’introduzione di tecniche di agricoltura di precisione” e ai sensi del Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) prot. n. 413219 del 8 agosto 2023, destinando una dotazione finanziaria complessiva di euro 26.526.600,23;

- demandato la Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Strutture delle imprese agricole e agroindustriali ed energia rinnovabile e distretti del cibo”, per l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della stessa deliberazione.

- con la Determinazione Dirigenziale n. 1203 del 27 dicembre 2023 si è provveduto, tra l’altro, ad approvare il bando 2024-2025 con una dotazione finanziaria di euro 26.526.600,23 per la concessione e l’erogazione di aiuti per l’ammodernamento dei macchinari agricoli che permettono l’introduzione di tecniche di agricoltura di precisione, da finanziare nell’ambito del PNRR [M2.C1 – INVESTIMENTO 2.3] finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU;

- il succitato bando prevede, al capitolo 5.3 “Cumulabilità con altre agevolazioni”, che: “I sostegni di cui al presente bando possono essere soggetti a cumulo, intesa come possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento. Tali forme di sostegno vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento. Tale fattispecie è prevista e consentita nell’ambito dei PNRR dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241, che recita: “Il sostegno fornito nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione”. È pertanto prevista la possibilità di cumulare all’interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti”“...a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo” (divieto di doppio finanziamento).

Ai sensi della circolare del Ministero dell’economia e delle finanze RGS n. 33 di data 14 ottobre 2021, il sostegno di cui al presente bando è pertanto cumulabile con altre fonti del bilancio dell’Unione europea, statali o regionali compresi gli incentivi di carattere fiscale purchè tale cumulo non porti al superamento della spesa sostenuta (100%)”;

- la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021 n. 33 conferma che le misure finanziate all’interno del PNRR possono essere cumulate con altre agevolazioni salvo ovviamente i limiti esistenti dalla normativa nazionale ed europea vigente, ivi compresa quella riferita agli aiuti di stato;

- il Decreto Ministeriale n. prot. 144081 del 26.03.2024, recante modifiche al D.M. n. 413219 dell’8 agosto 2023:

- definisce gli elementi che garantiscono la compatibilità degli interventi, con la disciplina europea degli aiuti di Stato, in conformità al Regolamento (UE) 2022/2472 e al Regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023 per quanto concerne gli aiuti “de minimis” e stabilisce che l’eventuale cumulo degli aiuti di cui al decreto stesso con altri aiuti di stato o qualsiasi altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche, è disciplinata in conformità alla normativa europea applicabile e alla circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021 n. 33;
 - stabilisce che l’aliquota di contributo applicabile, in conformità e nel rispetto dei massimali consentiti dalla normativa, non può superare:
 - a) il 65 % dell’importo dei costi di investimento ammissibili;
 - b) l’80 % dell’importo dei costi di investimento ammissibili nel caso di giovani agricoltori;
- Ritenuto pertanto di specificare nel bando, al Par. 5.3 relativo alla cumulabilità con altre agevolazioni che:

“Nel caso di cumulo degli aiuti previsti dal Decreto Ministeriale n. prot. 144081 del 26.03.2024 con altri aiuti di stato concessi ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472 e al Regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023 per quanto concerne gli aiuti “de minimis”, si applica la normativa nazionale ed europea vigente, ivi compresa quella riferita agli aiuti di stato.

1. *Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2472/2022 della Commissione del 14 dicembre 2022, gli aiuti con costi ammissibili individuabili, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione.*

Pertanto, il parametro di riferimento per delimitare l'ambito di operatività del cumulo è costituito dall'intensità massima di aiuto, pari a:

a) 65 % dell'importo dei costi di investimento ammissibili;

b) 80 % dell'importo dei costi di investimento ammissibili nel caso di giovani agricoltori.

Qualora il cumulo degli aiuti concessi nell'ambito del PNRR [M2.C1 – INVESTIMENTO 2.3] finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU con altri aiuti di stato comporti il superamento dei limiti massimi di intensità o di importo di aiuto previsti dalla normativa vigente, l'eccedenza è detratta dall'importo del contributo spettante, in relazione alle specifiche circostanze del caso. L'adeguamento del contributo è applicato in conformità agli articoli 8 e 14 del Regolamento (UE) 2022/2472 (ABER).

2. *Per le micro, piccole e medie imprese agro-meccaniche che operano fuori dal settore della produzione agricola primaria, si applica il regime “de minimis” disciplinato dal Regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del medesimo regolamento, l'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 300.000,00 euro nell'arco del triennio solare mobile. Ai sensi dell'art. 5 del Reg 2023/2831 gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili.”*

VISTO il Regolamento (UE) 2472/2022 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

VISTO il Regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 riguardante l'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”, in vigore dal 1° gennaio 2024, che sostituisce il Regolamento (UE) n. 1407/2013;

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

RITENUTO che, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d. lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito a quanto sopra premesso, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli articoli 4 e 17 del d.lgs.165/2001;
- gli articoli 17 e 18 della l.r. 28/7/2008 n. 23;
- la L.R. 14 ottobre 2014 n. 14;
- la DGR n. 3-2182/2026 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";
- 80;
- la DGR 15 maggio 2023 n. 20-6877 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621";
- la Legge regionale n. 3 del 3 febbraio 2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- la DGR n. 1-2209/2026/XII del 9 febbraio 2026 di Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026- 2028 e disposizioni di natura autorizzatoria approvazione del bilancio finanziario gestionale 2025-2027;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, con riferimento al bando PNRR M2C1 – Investimento 2.3 “Ammodernamento dei macchinari agricoli” 2024-2025, approvato con D.D. n. 1203 del 27 dicembre 2023, di specificare, al Par. 5.3 del bando, quanto segue:

- “Nel caso di cumulo degli aiuti previsti dal Decreto Ministeriale n. prot. 144081 del 26.03.2024 con altri aiuti di stato concessi ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472 e al Regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023 per quanto concerne gli aiuti “de minimis”, si applica la normativa nazionale ed europea vigente, ivi compresa quella riferita agli aiuti di stato.

1. Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2472/2022 della Commissione del 14 dicembre 2022, gli aiuti con costi ammissibili individuabili, esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione.

Pertanto, il parametro di riferimento per delimitare l’ambito di operatività del cumulo è costituito dall’intensità massima di aiuto, pari a:

a) 65 % dell’importo dei costi di investimento ammissibili;

b) 80 % dell’importo dei costi di investimento ammissibili nel caso di giovani agricoltori.

Qualora il cumulo degli aiuti concessi nell’ambito del PNRR [M2.C1 – INVESTIMENTO 2.3] finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU con altri aiuti di stato comporti il superamento dei limiti massimi di intensità o di importo di aiuto previsti dalla normativa vigente, l’eccedenza è detratta dall’importo del contributo spettante, in relazione alle specifiche circostanze del caso. L’adeguamento del contributo è applicato in conformità agli articoli 8 e 14 del Regolamento (UE) 2022/2472 (ABER).

2. Per le micro, piccole e medie imprese agro-meccaniche che operano fuori dal settore della produzione

agricola primaria, si applica il regime “de minimis” disciplinato dal Regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del medesimo regolamento, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 300.000,00 euro nell’arco del triennio solare mobile. Ai sensi dell’art. 5 del Reg 2023/2831, gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili.”

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata, ai sensi dell’articolo 26, comma 1 del decreto legislativo 33/2013 s.m.i, sul sito della Regione Piemonte sezione “Amministrazione trasparente “.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

LA DIRIGENTE (A1707D - Strutture delle imprese agricole ed
agroindustriali ed energia rinnovabile)
Firmato digitalmente da Claudia Guasco